

MODALITA' DI RILASCIO DEI TESSERINI DELLA CACCIA

Il tesserino è rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune di Quattro Castella e alle condizioni di seguito elencate:

A) Presentazione dei documenti o della dichiarazione dell'interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

- Di essere in possesso della Licenza di porto d'armi per uso caccia (rilasciata dalla Questura di RE) numero di licenza e data di rilascio.
- Di aver provveduto al versamento delle tasse di concessione governativa di porto di fucile ad uso caccia e dell'addizionale di cui all'art. 24, comma 1 della legge 157/92.
- Di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per abilitazione esercizio venatorio (c/c postale n. 00116400 – intestato a Regione Emilia Romagna – Tasse concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione _____).
- Di aver provveduto a al versamento delle quote assicurative di cui all'art. 12, ottavo comma della legge 157/92.
- Di aver provveduto a comunicare alla provincia di residenza l'opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell'art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata (a), b) o c).
- Numero di codice fiscale.
- **Riconsegna del tesserino di caccia controllata dell'anno precedente (in caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri).**
- Documento della avvenuta iscrizione agli ATC regionali e/o extrareg. e relativo versamento. Qualora l'interessato cacci esclusivamente in Azienda Venatoria deve dichiarare di praticare l'esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria

Rilascio Porto d'armi

Il [modulo](#) (pdf 43 KB) di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:

- due contrassegni telematici da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di versamento di Euro 1,23 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,45 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
 - di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
 - le generalità delle persone conviventi;
 - di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

17-11-2007